




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 285 del 31/07/2015

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SERVIZIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 12:49, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:


	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1.Nicola Trifuoggi	Si	2.Lelio De Santis	No
	3.Emanuela Di Giovambattista	Si	4.Pietro Di Stefano	Si
	5.Emanuela Iorio	Si	6.Fabio Pelini	No
	7.Giancarlo Vicini	Si	8.Elisabetta Leone	Si
	9. Maurizio Capri	Si		
			Totale presenti	8
			Totale assenti	2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

PREMESSO

che ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti";

che in ottemperanza al suddetto obbligo di legge, il Comune dell'Aquila effettua il Servizio Ispezione degli Impianti Termici provvedendo alla raccolta ed elaborazione delle Autodichiarazioni rese dagli utenti ed effettuando le ispezioni sugli impianti del territorio comunale.

RILEVATO

che all'esito dell'ultima campagna di ispezione effettuata sugli impianti non autodichiarati per il biennio 2011-2012, risulta che in molti casi non si è potuto procedere all'ispezione a causa di reiterato impedimento da parte dei responsabili degli impianti;

che inoltre, data la scarsa correttezza dei dati delle utenze forniti dai distributori di combustibile nel territorio comunale, seppur al netto di tutte le correzioni apportate dal personale dell'ufficio Impianti termici in fase di data entry, risultano ancora oltre mille utenze per le quali il servizio di Raccomandata R/R di Poste Italiane ci restituisce la corrispondenza con esito "nominativo sconosciuto" "nominativo irrintracciabile".

CONSIDERATO


che in base alle indicazioni della normativa vigente e del Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 15 gennaio 2009, per i suddetti casi di reiterato impedimento all'esecuzione dei controlli, si deve procedere alla richiesta della sospensione della fornitura alle imprese di distribuzione;

ed infatti:

- il Regolamento Comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, all'Art.6 stabilisce: "*...omissis....Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare i*



Comune dell'Aquila



numeri telefonici nell'orario in essa indicati, per concordare un nuovo appuntamento da fissare entro i 30 giorni successivi. Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, sarà fatto un addebito, a titolo di rimborso spese, di € 26,00 e la verifica verrà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso. Qualora anche questa seconda verifica non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito, a titolo di rimborso spese, dell'importo sopra specificato, si provvederà all'applicazione del D.L. 164 del 23/05/2000 art. 16 comma 6, ovvero richiesta, all'impresa di distribuzione del combustibile, di sospensione della fornitura.....”;

- L'art.16 comma 6 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144: 6. *Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.*

CONSIDERATO INOLTRE


che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” , la Regione Abruzzo ha avviato un percorso di adeguamento normativo, ma ancora non esprime indirizzi operativi definiti rimandando all'approvazione di un Regolamento regionale per la regolazione del Servizio di ispezione degli impianti termici;

che pertanto non appare funzionale apportare modifiche al Regolamento Comunale che regola il Servizio Impianti termici senza attendere l'emanazione del Regolamento regionale;

che d'altro canto risulta urgente e necessario procedere ai controlli ed alla normalizzazione della banca dati delle utenze gas nel territorio comunale.



Comune dell'Aquila



RITENUTO pertanto di dover definire una diversa modalità operativa che, nelle more dell'approvazione del regolamento tecnico regionale e nel rispetto di tutti i cittadini solerti, provveda a regolarizzare la situazione di chi, invece, per i più diversi motivi, non ha adempiuto all'onere di mantenere il proprio impianto in corretto stato di esercizio e manutenzione conto, tenendo conto altresì dell'estremo disagio che si verrebbe a generare distaccando le utenze;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs. 267/2000 si attesta che il presente atto, a regime, **comporta** riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, non quantificabili preventivamente, ma comunque rientranti nell'ordinaria gestione dei servizi comunali;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.;

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000 come da

scheda allegata;

Visto il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Con voto unanime

DELIBERA


Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento Regionale e della conseguente modifica generale del Regolamento Comunale, di stabilire:

- qualora la seconda verifica dell'impianto termico non si potesse fare per le stesse motivazioni (omesso ritiro della notifica, utente assente, ecc...) si procederà alla



Comune dell'Aquila



notifica dell'avvio di procedimento per sospensione dell'utenza ai sensi del D.L. 164 del 23/05/2000 art. 16 comma 6 tramite messo comunale;

- Il cittadino, pagata una sanzione pari ad € 100.00 a copertura dei costi delle tre notifiche e delle spese di istruttoria, potrà presentare controdeduzioni o consentire l'ispezione dell'impianto entro un termine di trenta giorni dalla data della notifica dell'avvio del procedimento;
 - per la quantificazione del costo dell'ispezione si applica l'art. 5 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici
2. di demandare al Settore Ambiente e Partecipate l'applicazione del presente atto di indirizzo;
 3. di trasmettere la presente deliberazione al Settore Risorse Finanziarie e Controllo C.S.A., alla Segreteria Generale ed ai Settori: Ambiente e Partecipate, Affari Generali ed Istituzionali, Ricostruzione Pubblica e Patrimonio e Pianificazione per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

LA GIUNTA

Con voto unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (TUEL)



Comune dell'Aquila


Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente


COLLAZIONATA: Il Responsabile

Roberto Pirozzolo





ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 285
DEL 31/07/2015



Comune dell'Aquila

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE: ATTO D'INDIRIZZO in materia di Servizio Ispezione Impianti termici

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di Contabilità si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila 27.7.15

La Dirigente Responsabile del Servizio

Avv. Paola Giuliani

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente D.lgs 267/2000 e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data _____

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

Il Dirigente

Settore Risorse Finanziarie

dott. Fabrizio Giannangeli